



**COMUNE DI POLINAGO**  
**(Provincia di Modena)**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA  
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Deliberato dal C.C. nella seduta del 28 novembre 1995 con atto n. 73,  
entrato in vigore l'1/02/1996 e s.m.e.i.

## INDICE

- ART. 1 – Ambito di applicazione
- ART. 2 – Occupazione di spazi e di aree pubbliche
- ART. 3 – Distinzione tra le occupazioni
- ART. 4 – Occupazioni abusive
- ART. 4/bis – Occupazioni d’urgenza
- ART. 5 – Oggetto della tassa
- ART. 6 – Esclusioni (modificato con del. C.C. n. 83 del 21/12/1998)
- ART. 6/bis – Ulteriori esclusioni (aggiunto con del. C.C. n. 83 del 21/12/1998)
- ART. 7 – Esenzioni (modificato con del. C.C. n. 31 del 27/11/2010)
- ART. 8 – Soggetti attivi e passivi
- ART. 9 – Classificazione del Comune
- ART. 10 – Autorizzazioni e concessioni
- ART. 11 – Modalità per la richiesta delle autorizzazioni e delle concessioni
- ART. 12 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni
- ART. 13 – Rinnovi e cessazioni
- ART. 14 – Modifica o sospensione della concessione o della autorizzazione
- ART. 15 – Revoca della concessione o dell’autorizzazione
- ART. 16 – Estinzione della concessione
- ART. 17 – Obblighi del concessionario
- ART. 18 – Maggiorazione della tassa
- ART. 19 – Modifiche tariffarie
- ART. 20 – Graduazione della tassa
- ART. 21 – Categoria delle località
- ART. 22 – Occupazioni permanenti: disciplina e tariffa (modificato con del. C.C. n. 83 del 21/12/1998)
- ART. 23 – Passi carrai (modificato con del. C.C. n. 83 del 21/12/1998)
- ART. 24 – Affrancazione per i passi carrai (abrogato con delibera C.C. n. 83 del 21/12/1998)
- ART. 25 – Abolizione dei passi carrai (abrogato con delibera C.C. n. 83 del 21/12/1998)
- ART. 26 – Occupazioni con autovetture
- ART. 27 – Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi
- ART. 28 – Mestieri girovaghi e mestieri artistici
- ART. 29 – Occupazioni permanenti con condutture, cavi, impianti, etc.
- ART. 30 – Occupazioni temporanee con condutture, cavi, impianti etc.
- ART. 31 – Occupazioni temporanee: tempi e misure
- ART. 32 – Occupazioni temporanee: disciplina, tariffe e riduzioni (modificato con del. C.C. n. 8 del 22/01/2001 e con del. n. 9 del 27/03/2008)
- ART. 33 – Distributori di carburante: tariffe
- ART. 34 – Distributori di tabacchi: tariffe
- ART. 35 – Denuncia e versamento della tassa
- ART. 36 – Definizione in via breve
- ART. 37 – Accertamenti
- ART. 38 – Riscossione coattiva della tassa
- ART. 39 – Rimborsi
- ART. 40 – Affidamento in concessione del servizio
- ART. 41 – Sanzioni
- ART. 42 – Funzionario responsabile
- ART. 43 – Abrogazioni
- ART. 44 – Norme transitorie e finali
- ART. 45 – Rinvio
- ART. 46 – Entrata in vigore
- ART. 47 – Disposizioni finali e transitorie

## ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 507/1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1993, n. 288, e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme per la revisione e l'armonizzazione dei tributi locali in osservanza al dettato dell'art. 4 della Legge 421/1992, il Comune di Polinago adotta il presente Regolamento al fine di disciplinare, sul proprio territorio, i criteri di applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Con il termine "tassa" – da ora in poi usato – si vuole intendere specificatamente la tassa per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche così come definita dall'art. 38 e seguenti del decreto legislativo indicato al precedente comma.

## ART. 2 OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE

È fatto divieto di occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza la prescritta autorizzazione o concessione comunale rilasciata ai sensi di legge.

Pertanto, su territorio del Comune di Polinago è consentita l'occupazione, anche temporanea, di spazi ed aree pubbliche comunali, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, a condizione che sia stata regolarmente concessa od autorizzata dal Sindaco.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del nuovo codice della strada di cui al D. Lgs. 285/1992 e successive modifiche, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche, e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

## ART. 3 DISTINZIONE TRA LE OCCUPAZIONI

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, e che siano effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi all'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico, nonché la durata della concessione medesima;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e, di fatto, tutte quelle residuali rispetto alle permanenti.

## ART. 4 OCCUPAZIONI ABUSIVE

S'intende abusiva – ad eccezione di quanto in deroga previsto dal presente Regolamento – qualunque occupazione effettuata:

- 1) in assenza della prescritta concessione od autorizzazione;
- 2) qualora la concessione o l'autorizzazione siano scadute e non rinnovate ovvero siano state revocate;
- 3) in difformità ovvero in contrasto con le disposizioni in base alle quali venne rilasciata la concessione o l'autorizzazione;

4) in difformità ovvero in contrasto con qualsivoglia specifica normativa regolante la materia.

Fatta salva per l'Amministrazione comunale di Polinago la facoltà di porre in giudizio un'eventuale azione penale, questa può provvedere direttamente, a spese del possessore, a rimuovere gli impianti e gli oggetti abusivi ed a sequestrare i relativi materiali. Tutte le spese sostenute oltre agli eventuali danni arrecati saranno a carico della parte che ne avrà data la causa.

#### ART. 4 bis OCCUPAZIONI D'URGENZA

Per particolari situazioni di emergenza ovvero quando il rinvio dell'esecuzione di lavori non sia possibile per le specifiche condizioni o per ragioni di pubblico interesse, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

Nel caso, oltre alla prescritta domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Comune di Polinago via fax o con telegramma.

Il funzionario responsabile del procedimento accerta se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

L'occupazione avrà comunque riguardo a tutti i criteri di sicurezza e, per quanto attiene alle misure da adottare per la circolazione, si dovrà avere riferimento al dettato del D. Lgs. 285/1992 ed al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

#### ART. 5 OGGETTO DELLA TASSA

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune di Polinago.

Sono parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. La servitù di uso pubblico, ai fini dell'applicabilità della tassa, si intende validamente istituita in presenza di uno specifico titolo costitutivo o per usucapione. È in ogni caso da escludere l'esistenza della servitù pubblica di passaggio nel caso in cui non sussista l'utilità pubblica dell'area privata.

Sarà oggetto di tassazione e, quindi, presupposto dell'imposizione, la sottrazione – per la superficie comunque effettivamente occupata – delle aree e degli spazi pubblici all'uso indiscriminato della collettività per lo specifico vantaggio di singoli soggetti.

#### ART. 6 ESCLUSIONI

Ai sensi dell'art. 38 comma 2 e 5 e dell'art. 44 comma 7 del D. Lgs. 507/1993, sono escluse dalla tassa:

1. le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Polinago;

2. le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, stante che il carattere di stabilità è determinato dal fatto obiettivo, nulla rilevando che per tali manufatti non sia stata richiesta né rilasciata alcuna autorizzazione con valenza edilizia;
3. le occupazioni effettuate con manufatti che abbiano strutture e funzioni analoghe o correlate a quanto individuato dal precedente punto 2, quali le tende solari poste a copertura o protezione degli stessi balconi, verande, bow-window e simili;
4. soppresso
5. le occupazioni effettuate su aree demaniali di proprietà dello Stato.

#### ART. 6 / bis ULTERIORI ESCLUSIONI

Sono escluse dalla tassa:

1. le occupazioni realizzate con passi carrabili;
2. le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
3. le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
4. le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei Comuni classificati montani;
5. le occupazioni con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

#### ART. 7 ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. 507/1993.  
1-bis. Sono altresì esenti dal pagamento della tassa le occupazioni effettuate:
  - da partiti politici, da Associazioni o Organizzazioni politiche o sindacali purché non superiori a 10mq;
  - da Organizzazioni non lucrative di utilità sociale-ONLUS, di cui all'Articolo 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 04/12/1997, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'Anagrafe unica dell'ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze;
  - da Associazioni di promozione sociale ex L.R. 34/2002 iscritte all'apposito registro e Organizzazioni di Volontariato iscritte nell'apposito Albo, per le attività statutarie.

#### ART.8 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

Per le occupazioni effettuate nell'ambito del proprio territorio la tassa è dovuta al Comune di Polinago dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Il pagamento della tassa non esclude gli obblighi o divieti derivanti dall'applicazione di leggi e/o regolamenti vigenti. Tanto meno, nel caso di occupazioni abusive non sana le irregolarità ingenerate dall'abuso medesimo.

#### ART. 9 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D. Lgs. 507/1993, il Comune di Polinago agli effetti dell'applicazione della TOSAP, appartiene alla V classe.

#### ART. 10 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Le occupazioni permanenti e temporanee, così come definite dall'art. 3, sono soggette rispettivamente a regime concessorio ed a regime autorizzatorio.

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi od aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, sia in superficie che sovrastanti o sottostanti il suolo, deve farne apposita domanda indirizzata al Sindaco.

#### ART. 11 MODALITA' PER LA RICHIESTA DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI

Le domande intese ad ottenere una concessione od un'autorizzazione dovranno essere presentate almeno 10 giorni prima rispetto al termine di inizio dell'occupazione.

Le domande, redatte in carta legale, debbono essere indirizzate al Sindaco, devono contenere, pena di nullità:

1. se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
2. se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
3. l'ubicazione e l'esatta dimensione dell'area su cui s'intende effettuare l'occupazione;
4. l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che s'intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
5. il periodo per cui viene richiesta la concessione o l'autorizzazione e la durata per cui s'intende effettuare l'occupazione;
6. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento.

Devono inoltre contenere:

1. la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
2. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria.

La domanda dovrà essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e, qualora si rendesse necessaria una precisa e specifica identificazione dei luoghi, dovranno essere allegati i disegni atti ad una loro precisa individuazione.

#### ART. 12 MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Le autorizzazioni o concessioni sono rilasciate dal Sindaco previa verifica dell'esistenza dei presupposti legittimanti.

I relativi atti dovranno indicare:

- la misura dello spazio concesso e la durata;
- le condizioni alle quali il Comune subordina l'autorizzazione o la concessione;
- le condizioni che comportano automaticamente la decadenza o la revoca.

Al termine della concessione – qualora la stessa non venga rinnovata – il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, con i termini e le modalità che fisserà l'Amministrazione comunale.

Le autorizzazioni e le concessioni si intendono in tutti i casi accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) a titolo precario, per la durata massima di anni 29;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con la facoltà dell'Amministrazione competente di inserire nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

L'eventuale non accoglimento è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso.

Copia della concessione o dell'autorizzazione dovrà essere trasmessa al Servizio Tributi contestualmente al rilascio.

A tal fine verrà istituito, in ogni ufficio competente al rilascio, un apposito registro in cui verrà annotato:

- a) il tipo dell'atto amministrativo;
- b) le generalità del soggetto a cui è stato rilasciato l'atto;
- c) la data del rilascio;
- d) la data di ricevimento dell'avvenuta comunicazione al Servizio Tributi e la firma per ricevuta.

## ART. 13 RINNOVI E CESSAZIONI

Le autorizzazioni e le concessioni sono rinnovabili alla scadenza.

Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione annuale, deve farne specifica richiesta con le modalità precedentemente fissate, nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.

Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma precedente.

La cessazione volontaria e non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata.

ART. 14  
MODIFICA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE  
O DELLA AUTORIZZAZIONE

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, dell'arredo urbano, del decoro, può essere modificato o sospeso, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o di autorizzazione rilasciato.

Per i medesimi motivi possono essere imposte nuove condizioni, ovvero lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture.

Il Comune di Polinago potrà altresì sospendere temporaneamente la concessione nei seguenti casi:

- a) in occasione di manifestazioni pubbliche indette dall'Amministrazione Comunale;
- b) per altri motivi di ordine pubblico o di pubblici comizi;
- c) per cause di forza maggiore come incendi, frane, eventi atmosferici eccezionali, inondazioni, terremoti, etc.;

La modifica o la sospensione della concessione dovranno essere notificate all'utente con apposita ordinanza del Sindaco, in cui sono indicati i termini del provvedimento; i termini s'intendono perentori e non suscettibili d'interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

In ogni caso alla sospensione del provvedimento non potrà corrispondere alcun indennizzo.

ART. 15  
REVOCA DELLA CONCESSIONE O DELLA AUTORIZZAZIONE

Le autorizzazioni e le concessioni possono, in qualunque momento, essere revocate quando concorrono giusti motivi, ovvero si accerti l'inosservanza delle condizioni cui le stesse sono subordinate.

La revoca, che comporta la decadenza di qualsivoglia diritto connesso all'atto amministrativo precedentemente emanato, trova effetto immediato qualora venga a mancare uno dei presupposti per cui era stato formato, ovvero concorra uno dei seguenti motivi:

- a) i reiterati inadempimenti o le violazioni da parte del concessionario o dei suoi dipendenti delle condizioni imposte o previste nell'atto di concessione;
- b) il mancato pagamento della tassa o di ogni altro onere o spesa dovuta;
- c) il mancato pagamento della tassa per gli anni successivi al rilascio della concessione;
- d) avere recato danni alle proprietà comunali;
- e) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro due mesi dalla data di rilascio della concessione o nei tre giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; il termine di due mesi è ridotto a quindici giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
- f) la violazione delle norme relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione;
- g) la violazione delle norme dettate in materia di occupazione dei suoli ovvero l'inosservanza della legge o dei regolamenti comunali;

- h) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti ovvero un uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere a propria cura e spese a rimettere ogni cosa in pristino entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza vi provvede il Comune, a spese del concessionario.

La revoca dà diritto alla restituzione della quota proporzionale della tassa pagata in anticipo, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

#### ART. 16 ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

La concessione ad occupare gli spazi ed aree pubbliche si estingue, ove non sussistano motivi di Legge:

- a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
- b) per espressa rinuncia scritta del concessionario;
- c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
- d) per dichiarazione di fallimento del concessionario o dei suoi aventi causa.

#### ART. 17 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate ad personam ed è vietato il loro trasferimento a terzi.

Le concessioni s'intendono in ogni caso rilasciate senza il pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo precostituito da parte del concessionario di adempiere a tutte le obbligazioni presenti e future ed a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, indipendentemente dalla natura e dall'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune di Polinago da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.

Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare ed inoltre ha l'obbligo:

- 1) di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;
- 2) di mantenere in condizione di ordine, pulizia ed igiene l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
- 3) di provvedere a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
- 4) di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco ed alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei Settori interessati;

Il concessionario nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa, oltre al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni imposte con l'atto di concessione, deve:

- a) osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali;

- b) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- c) evitare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dall'autorità comunale;
- d) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
- e) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.

Per quanto, infine, attiene alla manutenzione delle opere eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, questa è sempre e comunque a carico del concessionario.

Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, dovrà essere debitamente autorizzato.

#### ART. 18 MAGGIORAZIONE DELLA TASSA

Per le occupazioni abusive e per quelle che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Quanto previsto dal precedente comma vale ai soli fini dell'applicazione della tassa; il pagamento del tributo non può essere invocato od inteso in alcun caso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell'illecito commesso poiché non corregge le irregolarità dell'occupazione.

#### ART. 19 MODIFICHE TARIFFARIE

Le tariffe sono modificate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

La mancata modificazione comporta l'automatica applicazione delle tariffe già in vigore.

Le tariffe saranno adeguate a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 56, comma 11, del D. Lgs. 507/1993 e troveranno applicazione a far tempo dalla data stabilita dal D.P.C.M. medesimo.

#### ART. 20 GRADUAZIONE DELLA TASSA

La tassa è commisurata alla superficie effettivamente occupata, alle misure tariffarie così come deliberate ed in base all'ubicazione dell'occupazione medesima.

La superficie imponibile si determina considerando l'occupazione delle aree e/o degli spazi che non possono essere concessi ovvero utilizzati da altri. A titolo meramente esemplificativo si indicano quegli spazi, comunque circoscritti e delimitati, ricavati dalla messa a dimora di arredi urbani quali fioriere, pedane o panche, etc., ovvero quelli all'interno di aree transennate o di strade chiuse al traffico.

Il calcolo delle superfici imponibili, del tributo e degli eventuali arrotondamenti verrà effettuato tenendo conto del dettato legislativo di cui al Decreto 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 21  
CATEGORIA DELLE LOCALITA'

In considerazione della loro ubicazione e della loro importanza, sentito il parere favorevole della Commissione Edilizia nella seduta del 23.06.1994, le strade, gli spazi e le aree pubbliche comunali sono classificate, ai fini della graduazione della tassa, in tre categorie.

Dette categorie sono individuate nella planimetria e nel relativo elenco che si vogliono parte integrante del presente Regolamento come "allegato A".

Alla prima categoria si applica la tariffa di base

Alla seconda categoria si applica la tariffa di base ridotta del 25%

Alla terza categoria si applica la tariffa di base ridotta del 50%

Qualora la singola occupazione, che per la sua specifica caratteristica non possa essere frazionata, sia effettuata sul territorio afferente a due categorie, si applica la tassazione più favorevole al contribuente.

ART. 22  
OCCUPAZIONI PERMANENTI. DISCIPLINA E TARIFFA

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, per cui l'occupazione che abbia inizio o termine nel corso dell'anno o sia realizzata in via non continuativa non è suscettibile di frazionamento; così la cessazione del contribuente, nel corso dell'anno, dà diritto alla cancellazione del tributo a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La tassa è commisurata alla superficie effettivamente occupata e graduata a seconda dell'ubicazione dell'occupazione medesima così come prevista dal precedente art. 21.

Le riduzioni applicate per le specifiche tipologie di occupazione sono come di seguito determinate:

- a) per gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo escluse quelle di cui al successivo art. 29 la tassa è ridotta ad 1/3;
- b) per le occupazioni eccedenti la superficie di mille metri quadrati la superficie imponibile è ridotta del 90%;
- c) soppresso
- d) soppresso
- e) per le occupazioni, sino a 100mq., realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la superficie imponibile è ridotta del 50%;
- f) per le occupazioni, per la parte eccedente i 100 mq. fino a 1.000 mq., la superficie imponibile è ridotta al 75%;
- g) per le occupazioni di cui alle lettere e) ed f), per la parte eccedente i 1000 mq., la superficie imponibile è ridotta del 90%.

ART. 23  
PASSI CARRAI

(Sono) passi carrabili quelli riconosciuti dalla specifica legislazione e, comunque, si considerano tali i semplici accessi carrabili o pedonali costituiti generalmente da manufatti di listoni in pietra o altro materiale ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, in ogni caso, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata; parimenti si considerano passi carrabili le coperture di fossi o di canali effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari, allo scopo di consentire ovvero di facilitare l'accesso alle stesse.

ART.24  
AFFRANCAZIONE PER I PASSI CARRAI  
soppresso

ART 25  
ABOLIZIONE DEI PASSI CARRAI  
soppresso

ART. 26  
OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Qualora l'area sia stata concessa a cooperative, costituite ed organizzate per l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico, la tassazione va operata in capo a dette cooperative, a prescindere dal numero dei soci occupanti il medesimo posto.

La tassazione corrisponde alla superficie contrassegnata con il numero del posto, se più sono i posti assegnati in aree della stessa o di diversa categoria, più sono le tassazioni che devono essere operate, ciascuna autonomamente e, quindi, le superfici non possono essere cumulate.

Qualora, sulla base dell'atto di concessione, il posto od i posti siano occupabili da più soggetti in tempi diversi della giornata, la tassa va ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti.

ART. 27  
OCCUPAZIONI PER LAVORI EDILI, INSTALLAZIONI,  
INGOMBRI O DEPOSITI

È fatto divieto, senza la preventiva autorizzazione o concessione, di eseguire opere o depositi ed aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

Chiunque esegue lavori o deposita materiali, pone in opera ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, cantieri, impalcature, ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche, indipendentemente dalla loro durata, è comunque soggetto al rispetto delle norme comportamentali e delle modalità stabilite dal vigente codice stradale e dal regolamento di esecuzione dello stesso e successive loro modificazioni ed integrazioni, oltre che delle leggi urbanistiche, del regolamento edilizio, di polizia e di igiene urbana.

È fatto obbligo per il concessionario, qualora si verifichi la manomissione delle aree occupate, danni alla proprietà comunale od a terzi, del perfetto ripristino delle aree medesime. Nel caso di esecuzione d'ufficio, le spese sostenute dal Comune di Polinago dovranno essere rimborsate dall'occupante.

Sugli steccati, impalcature, bilance, ponteggi e simili per qualsiasi scopo costruiti, il Comune, direttamente o tramite il proprio concessionario, ha diritto di effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno senza che possano essere pretese nei confronti, indennità o compensi di sorta.

#### ART. 28 MESTIERI GIROVAGHI E MESTIERI ARTISTICI

I cantautori, suonatori, ambulanti, funamboli, saltimbanchi, declamatori e tutti coloro che esercitano mestieri girovaghi non possono sostare, anche temporaneamente, sulle aree e spazi pubblici sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività dall'Amministrazione comunale di Polinago, senza aver ottenuto il permesso di occupazione dalla competente Autorità, e fatto salvo il disposto degli artt. 121 e 122 del T.U. della Legge di P.S.

In nessun caso è consentita l'occupazione di marciapiedi o di portici tale da impedire, con il raduno delle persone ferme al loro richiamo, la libera circolazione.

L'autorizzazione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico di coloro che esercitano mestieri artistici quando questa si dovesse prolungare per più di un'ora sullo stesso luogo.

Unica deroga è concessa a coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante e che sostano per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 2 ore.

Tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cento metri.

#### ART. 29 OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI ETC.

Le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (ad esempio pozzetti d'ispezione, camerette, cabine elettriche e telefoniche, etc.) , sono tassate forfettariamente in base alla lunghezza delle strade e per la parte di esse effettivamente occupata.

La tassa viene determinata ed applicata per chilometro lineare o frazione nella misura deliberata e graduata a seconda del dettato dell'art. 21.

Analogamente, per le occupazioni di suolo pubblico, realizzate con innesti o allacciamenti ad impianti di erogazione di pubblici servizi e delle reti fognarie, la tassa è dovuta nella misura complessiva di lire cinquantamila per la prima categoria (tariffa base). Per la seconda e terza categoria si applicano le riduzioni di cui all'art. 21.

L'Ente locale ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Le modalità per avvalersi di detta facoltà saranno determinate dai Dirigenti dei settori interessati.

#### ART. 30 OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI, ETC.

Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici

servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono tassate forfettariamente in base alla lunghezza delle strade e per la parte di esse effettivamente occupata.

La tassa viene determinata ed applicata forfettariamente in base alla misura deliberata, graduata a seconda del disposto dell'art. 21 del presente Regolamento e con le disposizioni di cui al 5° comma dell'art. 47 del decreto Lgs. 507/1993.

#### ART. 31 OCCUPAZIONI TEMPORANEE. TEMPI E MISURE.

La regolamentazione delle misure e della durata per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, così come stabilita dal dettato del Decreto Lgs 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, s'intende totalmente acquisita e recepita dal presente Regolamento.

#### ART. 32 OCCUPAZIONI TEMPORANEE: DISCIPLINA, TARIFFE E RIDUZIONI

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie effettivamente occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art. 21, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

Le variazioni percentuali applicate per le specifiche tipologie di occupazione temporanea sono come di seguito determinate:

per le occupazioni di durata superiore a quattordici giorni la tariffa è ridotta del 30%;

per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad 1/3;

per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con condutture, cavi ed impianti la tariffa è ridotta del 50%;

per le occupazioni effettuate sulle superfici eccedenti i 1.000 mq. la superficie eccedente è ridotta del 90%;

per le occupazioni con tende e con tutte quelle strutture che, sostanzialmente, assolvono la medesima funzione delle tende la tariffa è ridotta del 70%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime;

per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50%;

per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80%;

per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo poste in essere ai fini dell'installazione delle suddette attrazioni, giochi e divertimenti la tariffa è ridotta del 50%;

per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali e sportive la tariffa è ridotta dell'80%;

per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%;

per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente per cui è stata disposta la riscossione mediante convenzione la tariffa è ridotta del 50%;

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante non si applicano maggiorazioni.

Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune non si applicano maggiorazioni, né riduzioni.

### ART. 33 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE: TARIFFE

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri, la tassa annuale va applicata – per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale – in base alle tariffe deliberate entro i limiti di cui all'art. 48, 1° comma, del D. Lgs. 507/1993.

Per i serbatoi di maggior capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

Per i distributori muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura stabilita dal comma 1 del presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro metri quadri.

Tutte le ulteriori occupazioni effettuate con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali e decorative, ivi comprese le tettoie, le pavimentazioni in porfido od altro materiale, i chioschi e simili, qualora eccedano la superficie di quattro metri quadrati sono soggetti alla tassa di cui all'art. 44 del D. Lgs. 507/1993, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

### ART. 34 DISTRIBUTORI DI TABACCHI: TARIFFE

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta una tassa annuale nella misura deliberata entro i limiti di cui al comma 7 art. 48 del D. Lgs. 507/1993.

### ART. 35 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti tenuti al pagamento della tassa ovvero i concessionari, devono presentare al Servizio Tributi apposita denuncia nei tempi e nei modi stabiliti dalla Legge e dal presente Regolamento.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere, oltre quanto specificamente previsto dalla Legge:

- se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
- se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
- l'indicazione degli estremi dell'atto di concessione;

- l'ubicazione, la durata e l'entità dell'occupazione;
- estremi del versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nell'occupazione che determinano un diverso ammontare del tributo.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo di cui al precedente art. 29 comportanti variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il versamento della tassa per le occupazioni permanenti, eseguito su bollettino di conto corrente postale fornito gratuitamente dall'Amministrazione comunale, è effettuato per l'intero anno di rilascio della concessione entro 30 giorni dal rilascio medesimo e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno stesso. L'attestato di versamento deve essere allegato alla denuncia. Gli stessi termini si applicano anche in caso di variazione nell'occupazione che, determinando un diverso ammontare del tributo, comportino l'obbligo di una nuova denuncia.

L'importo va arrotondato come previsto dal comma 7 del presente articolo.

Per le occupazioni temporanee precedentemente autorizzate l'obbligo della denuncia è assolto con la compilazione del bollettino di conto corrente postale – così come definito dall'apposito decreto interministeriale – ed il pagamento della tassa, da effettuarsi entro il termine previsto per le occupazioni medesime.

Per le occupazioni temporanee per le quali non occorre l'autorizzazione, il pagamento della tassa – con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore – può avvenire mediante versamento diretto senza compilazione del bollettino di conto corrente postale di cui al precedente comma. La tassa può essere versata direttamente nelle mani di un incaricato del Comune ovvero del Concessionario che ne rilasciano ricevuta.

La ricevuta, rilasciata su bollette da staccarsi da appositi bollettari numerati e vidimati prima dell'uso, deve indicare distintamente l'importo corrisposto a titolo di tassa e gli eventuali oneri accessori.

La convenzione per la riscossione delle occupazioni temporanee di cui all'art. 45 comma 8, è predisposta dalla Polizia Municipale ovvero dal concessionario per la gestione del servizio.

#### ART. 36 DEFINIZIONE IN VIA BREVE

Il Comune di Polinago, per il tramite del servizio tributi, controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, comunica al contribuente, entro sei mesi dalla data di presentazione della denuncia ovvero di effettuazione del versamento, gli errori materiali o di calcolo.

L'integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata come sopra ed accettata dal contribuente, è effettuata mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il predetto termine ha carattere ordinatorio e non comporta l'applicazione di sanzioni; non esclude però la debenza degli interessi, a decorrere dalla data del primo pagamento, quando il versamento dell'integrazione sia effettuato oltre i sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'adesione del contribuente alla richiesta del versamento integrativo non comporta l'automatica definizione del rapporto tributario, restando integra la possibilità, per il Comune di Polinago, di esercitare i poteri di accertamento di cui al successivo articolo.

ART. 37  
ACCERTAMENTI

Il Comune di Polinago, per il tramite del Servizio Tributi, controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi e secondo le disposizioni di legge, provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di:

- a) infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, non coincidenza tra la tassa pagata e quella effettivamente dovuta;
- b) inesattezza (non concretizzante l'errore materiale di cui innanzi si è fatto cenno) nelle indicazioni fornite nella denuncia che, in concorso con l'elemento di cui alla lettera a), abbia determinato l'entità della tassa in misura diversa da quella dovuta.
- c) incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei all'esatta determinazione della tassa.

Oltre alla motivazione, l'avviso di accertamento deve indicare gli importi dovuti a titolo di soprattassa e di interessi, nonché il termine di sessanta giorni per il pagamento ovvero l'organo cui adire per il contenzioso.

Gli avvisi di accertamento saranno notificati al contribuente nei termini di legge;

Per garantire al contribuente una più efficace difesa, qualora all'ente accertatore la tassa risulti per più anni totalmente o parzialmente evasa, l'avviso di accertamento deve essere notificato distintamente per ogni annualità.

ART. 38  
RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43; ciò comporta che la riscossione deve essere operata mediante ruolo, in un'unica soluzione, dai concessionari del servizio.

Il credito derivante dall'applicazione della tassa è assistito, in applicazione dell'art. 2752 del codice civile, da privilegio generale sui mobili del debitore.

ART. 39  
RIMBORSI

I rimborsi saranno effettuati nel rispetto della normativa vigente.

ART. 40  
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO

Qualora il Comune di Polinago lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può affidare in concessione totalmente o parzialmente il servizio di accertamento e riscossione della tassa ad apposita azienda secondo le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente.

ART. 41  
SANZIONI

Il sistema sanzionatorio, per quanto attiene alle violazioni concernenti l'applicazione della tassa, è dettato dall'art. 53 del Decreto Lgs. N. 507/1993.

Le violazioni delle norme che hanno riguardo alle occupazioni senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa ovvero nel non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario, sono punite a norma degli articoli 106 e seguenti del TULCP 3/3/1934 n. 383 e successive modifiche.

Il Comune di Polinago si riserva comunque di agire in sede civile e penale per eventuali danni ai propri beni patrimoniali o di uso pubblico.

#### ART. 42 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ai fini sensi e per gli effetti dell'art. 54 del Decreto Lgs. n. 507/1993, il Comune di Polinago nomina un funzionario responsabile della gestione della tassa a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Nel caso di affidamento in gestione del servizio ai sensi del precedente articolo, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario.

Entro sessanta giorni dalla nomina del funzionario responsabile di cui al primo comma si deve comunicarne il nominativo alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

#### ART. 43 ABROGAZIONI

Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento le abrogazioni di cui all'art. 55 del Decreto Lgs. 507/1993.

#### ART. 44 NORME TRANSITORIE E FINALI

Qualora non fossero comunque disponibili i modelli dei bollettini per il pagamento della tassa, i versamenti – intestati al comune di Polinago ovvero al suo concessionario – dovranno essere effettuati sui normali bollettini di conto corrente postale forniti gratuitamente dagli sportelli delle sedi PP. TT.

#### ART. 45 RINVIO

Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative regolanti la materia.

#### ART. 46 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del dettato della Legge 142 dell'8/06/1990, viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo a quello dell'avvenuta pubblicazione.

ART. 47  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del D. Lgs. 507/1993 e le diverse decorrenze stabilite dalla medesima legge così come modificate dalle successive disposizioni legislative inerenti l'applicazione della tassa in esame, in sede di prima applicazione della nuova disciplina.